

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA SPECIALISTICA E SOCIALE EXTRA  
SCOLASTICA” A FAVORE DEGLI ALUNNI  
DIVERSAMENTE ABILI ART.92 DEL R.R.N.4/2007 s.m.i.**

**BOLZA**

## PREMESSA

*Secondo la pedagogia italiana, crescere è un processo individuale che ha però le proprie fondamenta nel rapporto e nella relazione con gli altri; per questo la scuola si propone di essere una comunità educante, che accoglie ogni alunno con l'obiettivo di fornire le condizioni ideali a consentirne il massimo sviluppo (Ministero della Salute, dell'Università e della Ricerca, 2009).*

Da un punto di vista giuridico l'Italia presenta una delle legislazioni più avanzate in materia di garanzia di diritto allo studio degli alunni con disabilità ma, come sappiamo bene, è l'applicazione delle norme che fa la differenza.

La legge 104/92 prevede per l'alunno con disabilità un percorso formativo individualizzato, che a livello fattivo si applica tramite il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che pone l'attenzione alle potenzialità complessive e alle diverse risorse della persona, oltre che al contesto personale, naturale, sociale e culturale in cui esse possono esprimersi, correlando le condizioni di salute della persona alle risorse e agli ostacoli ambientali presenti. Il Profilo Dinamico Funzionale diventa supporto alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che deve sempre partire dalla situazione soggettiva, ed individuare obiettivi raggiungibili nel rispetto della persona e dei suoi tempi di apprendimento, attraverso metodologie flessibili e adattive.

Con la legge 59/1997 è stata attribuita alle istituzioni scolastiche autonomia nella realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, il cui obiettivo primario deve essere lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione, nella relazione e socializzazione. Tali scopi possono essere raggiunti tramite una pianificazione attenta e precisa degli interventi educativi, formativi e riabilitativi così come previsto dal PEI.

È il Dirigente Scolastico ad essere il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica per tutti gli studenti, dunque, anche quelli con disabilità.

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) deve prevedere la possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali; in quest'ottica, la presenza di alunni disabili non è un incidente di percorso, un'emergenza, ma un evento che richiede una riorganizzazione del sistema già individuata in via previsionale e che rappresenta un'occasione di crescita per tutti (Ministero della Salute, dell'Università e della Ricerca, 2009).

La legge n. 170 del 2010 amplia la platea degli alunni a cui garantire il diritto allo studio riconoscendo agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES) tale tutela, assegnando alle scuole e alle università il compito di individuare le modalità didattiche più adeguate affinché gli studenti e le studentesse possano raggiungere i successi formativi esattamente come i loro compagni.

Il diritto allo studio si completa con la programmazione che risponde alle necessità assistenziali per la cura dell'igiene personale, soprattutto per gli alunni con disabilità in situazione di gravità.

Tali aspetti vengono precisati dal MIUR, con propria Circolare 3390/2001, con la quale ribadisce che l'assistenza di base è di competenza della scuola e va intesa come primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale come cita la Legge 104/92, l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica

che insieme concorrono in maniera sinergica a rendere effettiva l'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario esplicitato nel PEI.

Il predetto concetto, ampiamente illustrato nella Circolare MIUR 3390/2001, trova conferma nel D.Lgs 66/2017 come integrato e modificato dal D.Lgs.96/2019, all'art.3 comma 2, che prevede espressamente che: "Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità (ai fini dell'inclusione scolastica) iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'art.19, co.7 del Decreto Legge 98/2011 modificato dalla Legge 111/2011 e ss.mm.;

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica".

Nella Circolare citata si afferma che "rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione."

Tale premessa al presente Regolamento quale cornice normativa nella quale si inserisce la reale situazione delle scuole del territorio in cui si fatica ad organizzare e garantire un servizio di Integrazione Scolastica che soffre per la costante carenza di operatori scolastici, ma anche per la difficoltà di realizzare un effettivo coinvolgimento di tutti gli attori, per l'individuazione e la condivisione di buone prassi che vadano a colmare le molteplici sfaccettature che richiede un servizio alla persona.

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Fonti Normative

- L.104/92
- Legge Quadro n. 328/2000
- Legge Regionale n.19/2006
- Regolamento Regionale n.4/2007 e ss.mm.ii.
- Circolare del Ministero dell'Istruzione n.3390 del 30/11/2001
- DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006
- Dlgs 66/2017 così come modificato dal Dlgs 96/2019.

### Art.1 Oggetto e Principi

Il presente Regolamento norma il funzionamento e l'organizzazione del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale extrascolastica in favore degli alunni diversamente abili, come definiti dalla Legge quadro 104/92, dalla Legge regionale n.19/2006, o con esigenze educative speciali come indicati dalla Legge n.170/2010, frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza prevalentemente nell'ambito della scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa, e si può sviluppare in percorsi extra-scolastici allo scopo di facilitare nuclei familiari in difficoltà nella gestione dei tempi, delle attività quotidiane e degli impegni scolastici, creando con la famiglia progetti educativi personalizzati finalizzati alla crescita e allo sviluppo di competenze e di relazioni.

Il Servizio è inteso quale attività di assistenza specialistica all'alunno disabile e si sostanzia in prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle di competenza del personale scolastico.

Resta alla scuola, a cura del personale ATA, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il servizio si ispira ai principi di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale.

A tutti gli utenti è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al servizio e per la fruizione delle prestazioni.

L'organizzazione delle attività risponde a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di efficacia delle prestazioni.

L'Ambito concorre alla realizzazione del servizio nei limiti delle risorse finanziarie.

## **Art.2 Destinatari**

Il Servizio è rivolto agli alunni con disabilità frequentanti le Scuole pubbliche dell'Infanzia, primaria e Secondaria di primo grado del territorio, prioritariamente a favore degli alunni in possesso di attestazione ex art.3 Legge n.104/92 e s.m.i., e della Diagnosi Funzionale rilasciata dalla ASL di Lecce ai sensi del R.R. 6/2007.

Nelle more della disponibilità di risorse finanziarie saranno valutati e presi in carico anche gli alunni che presentano bisogni educativi speciali (Legge n. 170/2010 - Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 - Circolare n.8/2013 ).

## **Art.3 Finalità**

Il servizio mira a garantire interventi educativi specialistici per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno in situazione di disabilità facilitandone l'integrazione nell'ambiente scolastico, garantendone il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Opera all'interno di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell'alunno favorendone la piena inclusione, in sinergia con le altre figure garantite dalla Scuola.

Il Servizio ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità in grado di intraprendere cammini verso possibili e auspicati gradi massimi di autonomia, raggiungibili dai diversi soggetti.

Il Servizio si propone di perseguire, nel rispetto delle differenze che indicano la situazione di partenza da cui costruire il progetto educativo, i seguenti obiettivi:

- Sviluppare e sostenere l'autonomia personale e la padronanza di sé;
- Sostenere e rafforzare le potenzialità, favorendo la valorizzazione della specificità e la conoscenza delle proprie inclinazioni e attitudini;
- Sostenere e aumentare le motivazioni aiutando l'alunno a riconoscere ed a rapportare nel modo più oggettivo e proficuo le proprie risorse e capacità, a prendere consapevolezza delle proprie capacità, dei propri interessi, delle proprie aspirazioni e attitudini;
- Favorire le capacità di autonomia nella gestione delle relazioni interpersonali – rispetto di sé, degli altri, delle regole della vita scolastica e sociale;
- Promuovere l'integrazione, la socializzazione e la partecipazione inclusiva alla vita scolastica, per prevenire ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
- Favorire l'integrazione dell'alunno all'interno della classe e della comunità scolastica, favorire la socializzazione e le relazioni con i coetanei, con attività di classe che consentano l'arricchimento delle relazioni e l'instaurazione di rapporti di collaborazione personali, durevoli e significativi;
- Facilitare i rapporti tra l'alunno e le figure degli adulti presenti, con un coinvolgimento attivo e circolare di tutto il gruppo classe;
- Favorire attività sociale extra-scolastica per l'integrazione tra il percorso scolastico e l'ambiente di vita familiare, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia del progetto educativo.

#### **Art.4 Prestazioni**

Le prestazioni si concretizzano in attività di tipo educativo a supporto della relazione tra l'alunno disabile ed il gruppo classe, e dovranno essere opportunamente integrate con quelle realizzate dalle altre professionalità che concorrono alla realizzazione del PEI elaborato dal GLO.

Le attività dovranno quindi rientrare nella definizione e verifica della programmazione educativa del Consiglio di Classe con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia. Si applicheranno strategie specifiche, partendo dal vissuto dell'alunno e dell'ambiente di vita familiare e scolastico, cercando di sviluppare pienamente le potenzialità possedute dagli allievi. Particolare attenzione verrà posta verso ogni alunno considerando le sue peculiarità al fine di realizzare percorsi educativi personalizzati, utilizzando ogni risorsa a disposizione della scuola.

Nello specifico rientrano le sottoelencate attività:

- Attività educative e pedagogiche, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione interpersonale;
- Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- Iniziative per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità;
- Attività di integrazione tra l'alunno disabile e il contesto scolastico;
- Iniziative volte a promuovere l'espressione di bisogno e sentimenti in relazione alle modalità di comunicazione utilizzate dall'alunno disabile (verbale, gestuale, simbolico);
- Affiancamento e supporto educativo nello svolgimento di attività extra-scolastiche, legate all'attuazione del PEI e promosse dalla scuola, con assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive e laboratoriali per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) e iniziative varie da realizzarsi nella sede scolastica e/o in altri luoghi di socializzazione, al fine di facilitare la relazione all'interno del gruppo;
- Collaborazione per la realizzazione di progetti extra-scolastici da realizzarsi in altri luoghi di socializzazione, promossi sia dalla scuola che dal servizio sociale che ha in carico l'alunno, che dovessero ritenersi utili per incrementare le opportunità di inclusione sociale, al fine di sostenere e facilitare le relazioni soprattutto nella fase iniziale;
- supporto educativo in ambiente domiciliare, per situazioni particolari, quale facilitatore delle dinamiche familiari connesse alla condizione di disabilità.

Le attività extra-scolastiche saranno attivate, previa autorizzazione da parte del Referente tecnico di Ambito, su proposta della scuola e/o del servizio sociale e comunque compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Tenuto conto che l'assistenza di base è assolta dal personale scolastico, solo eccezionalmente e in via residuale rispetto alla figura dell'educatore vengono garantiti, attraverso Operatori Socio Sanitari, interventi di assistenza alla persona per gli alunni che presentano esigenze assistenziali ad alta intensità sanitaria, che necessitano di interventi specialistici che saranno valutati dal gruppo tecnico in collaborazione con i servizi sanitari preposti.

## TITOLO II - PERSONALE

### Art. 5 Figure Professionali

Le figure professionali che operano nel servizio sono: il Referente tecnico di Ambito – funzionario socio-educativo, il Coordinatore, lo Psicologo, il Pedagogista, l'Educatore Professionale e l'Operatore socio sanitario.

Il Referente tecnico dell'ATS, il coordinatore, il pedagogista e lo psicologo dell'Ente gestore, ognuno per le proprie competenze professionali, concorrono nelle fasi iniziali di organizzazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; l'Educatore Professionale e l'Operatore Socio Sanitario partecipano in fase di progettazione individuale.

Il Referente tecnico, individuato all'interno dell'ATS, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la corretta attuazione del progetto secondo quanto prescritto degli atti di gara e della proposta progettuale dell'ente gestore;
- garantisce la compatibilità degli interventi progettati con la disponibilità finanziaria;
- coordina le attività in tutte le sue fasi;
- svolge funzioni di regia nell'attuazione dei singoli interventi.

Il Coordinatore individuato dalla Ditta appaltatrice:

- coordina le attività e controlla la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- attiva eventuali sostituzioni del personale in modo tempestivo;
- mantiene contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti nel servizio e concorre alla costruzione di un rete significativa tra le agenzie scolastiche ed il territorio;
- svolge, in collaborazione con il Referente tecnico, attività di verifica e valutazione del servizio in merito agli aspetti organizzativi e procedurali;
- relaziona mensilmente all'ATS sull'andamento del servizio presentando relazione sulle attività svolte, dettagliate per ore di servizio a favore di ogni alunno;
- relaziona a metà anno scolastico in merito all'andamento dei progetti individualizzati svolti per ogni singolo alunno;
- relaziona a fine anno scolastico sulle attività svolte, i risultati ottenuti ed eventuali proposte migliorative nonché sugli esiti dell'attività svolta per ogni singolo alunno;
- verifica e controlla l'assetto organizzativo degli operatori predisponendo i turni di servizio, gli orari, i congedi e le sostituzioni;
- promuove l'aggiornamento e la formazione permanente del personale.

Lo Psicologo svolge le seguenti funzioni:

valutazione psicologica nelle situazioni in cui emergano criticità nelle dinamiche relazionali che interferiscono sull'andamento del progetto educativo e che richiedono l'individuazione di strategie alternative più funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

Il Pedagogista svolge le seguenti funzioni:

verifica dell'andamento del progetto educativo, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della valutazione degli esiti ed eventuale rimodulazione del progetto educativo.

L'Educatore Professionale:

- conosce i dati relativi all'utente di riferimento. In particolare dovrà conoscere la patologia e le implicazioni educative che essa comporta.
- Elabora e realizza il Progetto Individualizzato sulla base del PEI nel rispetto degli orari, degli obiettivi e dei contenuti stabiliti.
- contribuisce all'individuazione di strategie e strumenti necessari per rispondere a specifici bisogni riferiti alla sfera delle relazioni, dell'affettività e della costruzione dell'identità e dell'autonomia del minore disabile e della sua possibilità di interagire positivamente e in modo propositivo con il contesto scolastico. L'attività dell'Educatore professionale è incentrata all'aumento delle competenze socio-relazionali dell'alunno con disabilità, ma è significativa e preziosa anche per la vita scolastica dell'intera classe, in termini di comprensione dell'importanza dell'accoglienza attraverso un'esperienza di quotidiana vicinanza con le specificità.

L'Educatore Professionale non è responsabile della programmazione didattica né dell'assistenza di base che rimane di competenza dell'Istituto scolastico; inoltre, non sostituisce il personale docente né svolge attività di sorveglianza delle classi.

L'attività dell'Educatore professionale è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria.

L'Educatore Professionale in nessun caso potrà:

- somministrare direttamente farmaci;
- effettuare prestazioni a titolo privato a favore degli utenti seguiti.

L'Operatore Socio Sanitario svolge funzioni di assistenza a favore degli alunni che richiedono interventi assistenziali che determinano un effetto diretto sulla salute dello stesso, con potenzialità di rischio correlato.

Il Gruppo di lavoro ( Referente tecnico, coordinatore, pedagogista e psicologo) procede:

- alla valutazione delle domande di ammissione al servizio;
- all'acquisizione dei dati sull'utente da parte degli istituti scolastici, al fine di definire al meglio gli obiettivi da raggiungere in linea con la progettazione educativa;
- a programmare e verificare le attività da proporre all'utenza, gli orari di svolgimento del servizio, le risorse in termini di personale e gli spazi che saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse;
- alla valutazione delle proposte progettuali extra-scolastiche, in raccordo con l'ente proponente (scuola e/o servizio sociale territoriale), e definizione delle attività e dei tempi di realizzazione, nell'obiettivo di incrementare le opportunità di inclusione sociale

soprattutto in presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare e comunque compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

- alla stesura della relazione conclusiva annuale degli interventi attuati;
- a formulare proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

### TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

#### Art.6 Requisiti di ammissione e documentazione

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del Servizio, per gli alunni della propria scuola, all'Ambito Territoriale di Lecce, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'anno scolastico successivo, mediante specifica richiesta corredata, nel rispetto delle disposizioni della privacy, della documentazione per ogni singolo alunno:

- Piano Educativo Individualizzato redatto dal GLO;
- Diagnosi funzionale;

Per gli alunni già beneficiari del servizio, il Dirigente Scolastico, avendo già inviato la documentazione sanitaria, dovrà inoltrare richiesta di prosecuzione del servizio, corredata dal nuovo PEI.

L'Ambito garantirà il Servizio compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

#### Art.7 Attivazione del servizio

Il servizio viene attivato attraverso le seguenti fasi:

- inquadramento progettuale – il gruppo di lavoro, così come indicato all'art. 5, valuta l'ammissibilità della domanda, esaminata la documentazione e verificata la disponibilità di risorse;
- Stesura del progetto individualizzato - il gruppo di lavoro formula il progetto individualizzato definendo:

- a) gli obiettivi socio-educativi;
- b) i tempi di attuazione dell'intervento;
- c) il piano settimanale dell'utente e i relativi orari;
- d) tempi e modalità di verifica.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- potenzialità di sviluppo delle competenze ai fini dell'autonomia e della comunicazione;
- continuità dell'intervento;
- presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare.

Il progetto di norma ha una durata pari all'anno educativo, con verifiche periodiche della permanenza dei requisiti e dell'effettiva necessità di intervento.

Nell'ipotesi in cui gli obiettivi siano mutati, dovrà essere rivisto l'intero progetto.

- Individuazione dell'educatore di riferimento e condivisione degli obiettivi dell'intervento.

L'individuazione dell'educatore di riferimento deve tener conto delle competenze adeguate agli obiettivi del PEI che dovranno essere illustrati e condivisi con l'educatore prescelto.

- Presentazione dell'educatore agli operatori scolastici e alla famiglia e illustrazione degli obiettivi dell'intervento.

Il servizio, di norma, è organizzato e programmato dal mese di settembre al mese di giugno successivo. Particolari esigenze organizzative, di carattere definitivo o temporaneo, possono portare ad una diversa programmazione ed articolazione.

Eventuali richieste di modifiche/potenziamento delle ore di servizio da parte del GLHO saranno valutate dal Referente tecnico e accolte, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **Art.8 Entrata in vigore del Regolamento e norma finale**

Il presente Regolamento è adottato dal Coordinamento Politico Istituzionale, approvato dal Consiglio Comunale del Comune capofila e recepito dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'ATS, ed entra in vigore con la pubblicazione in Albo Pretorio del Comune capofila.

Il presente Regolamento potrà essere modificato laddove intervengano significative variazioni organizzative ovvero in presenza di nuove disposizioni normative.

Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite dal presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.